

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE

13 marzo 2003

nella causa T-340/00: Comunità montana della Valnerina
contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario —
Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principi di
proporzionalità e di certezza del diritto — Motivazione —
Diritti della difesa»)

(2003/C 146/68)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-340/00, Comunità montana della Valnerina, rappresentata dagli avv.ti E. Cappelli e P. De Caterini, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Repubblica italiana (agenti: signori U. Leanza e G. Aiello), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora C. Cattabriga e M. Moretto), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 14 agosto 2000, C(2000) 2388, che sopprime il contributo concesso alla Comunità montana Valnerina (Norcia) con la decisione n. C(93) 3182 della Commissione del 10 novembre 1993, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG, sezione Orientamento, a titolo del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, nell'ambito del progetto n. 93.IT.06.016 dal titolo: «Progetto pilota e di dimostrazione di filiere silvo-agro-alimentari in zone collinari marginali (Francia, Italia)», il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 14 agosto 2000, C(2000) 2388, che sopprime il contributo concesso alla Comunità montana Valnerina (Norcia) con la decisione n. C(93) 3182 della Commissione del 10 novembre 1993, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG, sezione Orientamento, a titolo del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, nell'ambito del progetto n. 93.IT.06.016 dal titolo: «Progetto pilota e di dimostrazione di filiere silvo-agro-alimentari in zone collinari marginali (Francia, Italia)», è annullata laddove la Commissione non ha limitato la sua domanda di restituzione del contributo alle somme corrispondenti alla parte del progetto che, ai sensi della decisione di concessione, doveva essere realizzata dalla ricorrente medesima.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 4 del 6.1.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE

13 marzo 2003

nella causa T-125/01: José Martí Peix, SA contro Commis-
sione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Pesca — Contributo finanziario comunitario — Riduzione
del contributo — Prescrizione — Termine ragionevole —
Principio di proporzionalità»)

(2003/C 146/69)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-125/01, José Martí Peix, SA, con sede in Huelva (Spagna), rappresentata dai sigg. J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier e D. Domínguez Pérez, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signori L. Visaggio e J. Guerra Fernández, successivamente signora S. Pardo Quintillán e signor Guerra Fernández) avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2001, che dispone la riduzione del contributo concesso alla José Martí Peix, SA, con la decisione della Commissione 16 dicembre 1991, C(91) 2874 def./11, modificata dalla decisione della Commissione 12 maggio 1993, C(93) 1131 def./4, per un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.